

XII LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri:

Roberto Arboscello

Armando Sanna

Carola Baruzzo

Simone D'Angelo

Enrico Ioculano

Davide Natale

Andrea Orlando

Katia Piccardo

Federico Romeo

Proposta di deliberazione recante: "Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione concernente: "Modifica alla legge 2 luglio 2004, n.165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122) per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori regione di residenza".

Presentata alla Presidenza del Consiglio il 25 marzo 2026 XII/20267374 Ig

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere e l'articolo 45, comma 4, dello Statuto della Regione Liguria;

Rilevato che negli ultimi anni anche le elezioni regionali hanno evidenziato un preoccupante calo dell'affluenza: dal 37,2% nel Lazio al 41,7% in Lombardia, dal 45,3% in Friuli V.G. al 46% in Liguria, dal 46,4% in Emilia-Romagna al 48% in Molise, dal 49,9% in Basilicata al 52,2% in Abruzzo e dal 52,3% in Umbria al 55,3% in Piemonte;

Considerato che sebbene buona parte degli elettori che non si sono recati alle urne lo abbiano fatto per una scelta consapevole, altri si sono trovati nell'impossibilità e nella difficoltà di recarsi al seggio nei giorni previsti per le votazioni, dal momento che le condizioni di vita portano spesso i cittadini a stabilirsi provvisoriamente fuori regione per motivi di studio, lavoro o per ricevere delle cure, con il conseguente impedimento o difficoltà a raggiungere il comune di residenza per esercitare il diritto al voto;

Preso atto del lavoro svolto nel 2022 dalla Commissione di esperti istituita con decreto del Ministero per i Rapporti con il Parlamento con compiti di studio e consulenza in materia di partecipazione dei cittadini in cui viene approfondito il fenomeno dell'astensionismo elettorale, con particolare riferimento all'astensionismo involontario e agli ostacoli da cui esso discende;

Considerato che secondo il rapporto della Commissione gli elettori che vivono o lavorano in una provincia diversa da quella del comune di residenza sono quasi 5 milioni e di questi circa 1,9 milioni, pari al 4 per cento degli aventi diritto, dovrebbero affrontare un viaggio superiore a 4 ore attraverso la rete stradale per esprimere il proprio voto con i costi che ne competono;

Considerato che la percentuale di persone che studiano, lavorano in una regione diversa da quella di residenza viene stimata nei prossimi anni in ulteriore aumento e pertanto l'astensionismo involontario è destinato inevitabilmente ad estendersi, trasformandosi in un fenomeno strutturale di tutto rilievo;

Tenuto conto che in relazione a questa problematica appare necessario introdurre una disciplina specifica, al fine di garantire il principio sancito dall'articolo 3, secondo comma della Costituzione in base al quale è compito delle Istituzioni rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese dei propri cittadini;

Rilevato che i sistemi elettorali regionali, come è noto, vengono approvati dai rispettivi consigli entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 165 del 2004 e, pertanto, ad oggi, la

scelta di introdurre misure per agevolare gli elettori “fuori sede” sarebbe oggetto di impugnativa da parte dello Stato, dal momento che eccederebbe i limiti della potestà legislativa regionale;

Tenuto conto che una modifica alla legge 165 per consentire alle regioni di disciplinare il voto degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza consentirebbe di migliorare i sistemi elettorali regionali, andando incontro alle esigenze di questa categoria di elettori;

Considerato che una volta ampliati gli spazi di intervento delle leggi elettorali regionali starà alle singole regioni individuare le modalità per favorire l'esercizio del diritto/dovere di voto e, garantendone segretezza, libertà ed eguaglianza, scegliere fra diverse modalità, peraltro già previste in alcuni specifici casi nel nostro Paese e più diffusamente riconosciute in altri stati europei alla generalità dei cittadini, come ad esempio il voto per corrispondenza o il voto anticipato presidiato in altro luogo;

Delibera

di approvare l'allegata proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, avente ad oggetto “Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122) per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente fuori regione di residenza”.



Roberto Arboscello



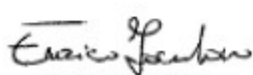
Armando Sanna



Carola Baruzzo



Simone D'Angelo



Enrico Ioculano



Davide Natale



Andrea Orlando



Katia Piccardo



Federico Romeo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA REGIONALE RIVOLTA ALLE CAMERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE: "Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122) per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente fuori regione di residenza".

La presente proposta si pone l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto durante le consultazioni regionali per tutti coloro che per motivi di studio, lavoro o per ricevere cure mediche risiedono provvisoriamente lontano dai luoghi di residenza abituale. A tal fine si propone di inserire fra i principi fondamentali elencati nella legge 2 luglio 2004, n. 165, nei cui limiti le Regioni possono elaborare le proprie leggi elettorali, anche la possibilità di disciplinare l'esercizio del diritto di voto degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Grazie all'inserimento di questo nuovo principio nel testo della legge quadro n. 165 i legislatori regionali potranno prevedere nei rispettivi sistemi elettorali modalità per superare le difficoltà materiali che incontra chi deve rientrare nel comune di residenza per votare, contribuendo a ridimensionare il fenomeno dell'astensionismo involontario purtroppo in crescita in tutte le ultime tornate elettorali.

Negli ultimi due anni anche le elezioni regionali hanno infatti evidenziato un preoccupante calo dell'affluenza: dal 37,2% nel Lazio al 41,7% in Lombardia, dal 45,3% in Friuli V.G. al 46% in Liguria, dal 46,4% in Emilia-Romagna al 48% in Molise, dal 49,9% in Basilicata al 52,2% in Abruzzo e dal 52,3% in Umbria al 55,3% in Piemonte. Sebbene buona parte degli elettori che non si sono recati alle urne lo abbiano fatto per una scelta consapevole, altri si sono trovati nell'impossibilità e nella difficoltà di recarsi al seggio nei giorni previsti per le votazioni. Le condizioni di vita infatti portano spesso i cittadini a stabilirsi provvisoriamente fuori regione per motivi di studio, lavoro o per ricevere delle cure, con il conseguente impedimento o difficoltà a raggiungere il comune di residenza per esercitare il diritto al voto.

A tale proposito la Commissione di esperti istituita con decreto del Ministero per i Rapporti con il Parlamento con compiti di studio e consulenza in materia di partecipazione dei cittadini ha consegnato nel 2022 un lavoro in cui viene approfondito il fenomeno dell'astensionismo elettorale, con particolare riferimento all'astensionismo involontario e agli ostacoli da cui esso discende.

Secondo il rapporto della Commissione gli elettori che vivono o lavorano in una provincia diversa da quella del comune di residenza sono quasi 5 milioni e di questi circa 1,9 milioni, pari al 4 per cento degli aventi diritto, dovrebbero affrontare un viaggio superiore a 4 ore attraverso la rete stradale per esprimere il proprio voto. Considerato che la percentuale di persone che studiano, lavorano in una regione diversa da quella di residenza viene stimata nei prossimi anni in ulteriore aumento, l'astensionismo involontario è destinato inevitabilmente ad estendersi, trasformandosi in un fenomeno strutturale di tutto rilievo.

Appare pertanto necessario introdurre una disciplina specifica per tali elettori, al fine di garantire il principio sancito dall'articolo 3, secondo comma della Costituzione che attribuisce alle Istituzioni il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese dei propri cittadini.

I sistemi elettorali regionali, come è noto, vengono approvati dai rispettivi consigli entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 165 del 2004, pertanto, ad oggi, la scelta di introdurre

misure per agevolare gli elettori “fuori sede” sarebbe probabilmente oggetto di impugnativa da parte dello Stato, dal momento che verrebbe considerata fuori dai limiti della potestà legislativa per le regioni a statuto ordinario.

L'introduzione fra i principi entro cui possono legiferare le regioni di disposizioni per consentire il voto agli elettori temporaneamente domiciliati in altra regione aprirebbe invece la possibilità di migliorare i sistemi elettorali regionali, andando incontro alle esigenze di questa categoria.

Una volta ampliati gli spazi di intervento delle leggi elettorali regionali starà alle singole regioni individuare le modalità per favorire l'esercizio del diritto/dovere di voto e, garantendone segretezza, libertà ed eguaglianza, scegliere fra diverse possibilità, peraltro già previste in alcuni specifici casi nel nostro Paese e più diffusamente riconosciute in altri stati europei alla generalità dei cittadini, come ad esempio il voto per corrispondenza o il voto anticipato presidiato in altro luogo. Ad oggi solo la Provincia Autonoma di Bolzano, in virtù delle particolari prerogative riconosciute dalla normativa costituzionale, ha potuto approvare una legislazione elettorale che prevede il voto per corrispondenza sia per gli elettori residenti all'estero sia per gli elettori dimoranti in Italia ma fuori provincia. In particolare secondo questa speciale normativa gli elettori temporaneamente domiciliati fuori dalla provincia, entro 45 giorni dalla data delle elezioni, possono dichiarare la scelta irrevocabile di esprimere il voto per corrispondenza e, ricevuto un plico elettorale dal comune di residenza, inviare con una busta preaffrancata la scheda elettorale. Ovviamente adottare il voto per corrispondenza come disciplinato nella Provincia autonoma di Bolzano su un territorio vasto come quello regionale comporta il superamento di alcune problematiche sia di carattere economico che organizzativo il cui superamento però contribuirà alla piena effettività del diritto di voto anche per categorie di elettori che altrimenti avrebbero difficoltà ad esercitarlo.

Relazione articolata

Con il presente articolo si arricchisce l'elenco dei principi fondamentali entro cui può svolgersi la potestà legislativa delle regioni in materia elettorale, ammettendo così l'approvazione di leggi elettorali regionali che consentano agli elettori “fuori sede” la possibilità di esercitare il diritto /dovere al voto anche rimanendo nel luogo in cui sono provvisoriamente domiciliati, situato nel comune di una regione diversa da quella di residenza. Dopo la modifica della legge 165 le leggi elettorali regionali potranno cioè introdurre delle misure per favorire il voto di quelle persone domiciliate in un comune fuori dalla regione del comune di residenza durante il rinnovo del consiglio regionale o durante lo svolgimento di referendum regionali. Inoltre, nelle more dell'adeguamento delle leggi regionali a questo nuovo principio fondamentale, si definisce una modalità provvisoria per permettere già alla data di approvazione della modifica da parte del Parlamento, l'esercizio del voto nel territorio del comune in cui l'elettore risulta provvisoriamente domiciliato per motivi di lavoro, cura o studio.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA REGIONALE RIVOLTA ALLE CAMERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE: "Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122) per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente fuori regione di residenza".

Articolo 1

(Modifica alla legge 2 luglio 2004 n. 165)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c quater) previsione di disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che per motivi di studio, lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune di una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Nelle more dell'attuazione di tali disposizioni i citati elettori, previa comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza da effettuarsi entro due mesi dalla data prevista per le elezioni regionali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui risultano domiciliati. In caso di elezioni anticipate gli elettori possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza trasmettere il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori dal territorio regionale. I voti espressi ai sensi della presente lettera sono trasmessi dalla prefettura ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale centrale della circoscrizione elettorale di residenza ai fini del loro conteggio."